



Elaborato

RE

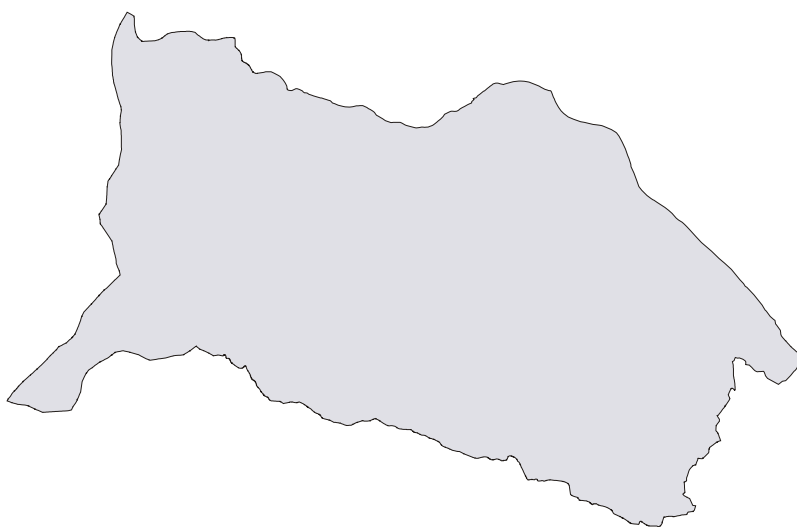
All.

1

Scala

Regolamento Edilizio
**DISCIPLINA INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE
STAZIONI TELECOMUNICAZIONI**

P. R. C. - Terzo Piano degli Interventi , Variante n. 3
(art. 18, L.r. 11/2004)



Il Sindaco
Giordano Rossi

Il Segretario Comunale
Carmela Vizzi

Ufficio Tecnico Comunale
Simone Veronese

Il Progettista
Fernando Lucato

AUA
URBANISTICA E AMBIENTE
Fernando Lucato urbanista
Strada Postumia 139 - 36100 Vicenza
tel. 0444 042849
e-mail: f.lucato@auaurbanistica.com
pec: fernando.lucato@archiworldpec.it
www.auaurbanistica.com
Coll. Loris Dalla Costa, Elena Marzari

Indice

Art. 1 - Finalità	2
Art. 2 - Ambito di applicazione	2
Art. 3 - Criteri di localizzazione	2
Art. 4 - Piano di sviluppo delle reti dei Gestori	3
Art. 5 - Approvazione del “Programma territoriale delle installazioni radio base per la telefonia mobile ed il digitale terrestre”	3
Art. 6 - Provvedimento autorizzatorio	3
Art. 7 - Divieti e deroghe	4
Art. 8 – Attivazione ed esercizio dell’impianto	4
Art. 9 - Accordi con i Gestori	4
Art. 10 - Norma transitoria	4

DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE E L'ATTIVAZIONE DELLE STAZIONI A RADIOFREQUENZA PER TELECOMUNICAZIONI NEL COMUNE DI VELO d'ASTICO.

Art. 1 - Finalità

1. La presente disciplina, formulata ai sensi dell'art. 8 comma 6 L.22 Febbraio 2001 n° 36, ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio delle stazioni a radio-frequenza per telecomunicazioni sul territorio comunale di Velo d'Astico al fine di:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b) garantire un adeguato sviluppo delle reti per il corretto funzionamento del servizio di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi Gestori;
- c) favorire la trasparenza e la comunicazione nei rapporti tra Comune e Gestori, per promuovere una corretta informazione della popolazione;
- d) realizzare un governo semplificato e concertato tra Comune e Gestori, dell'intero ciclo di vita dell'antenna, alla luce della normativa nazionale e regionale,.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. La presente disciplina si applica a tutte le stazioni a radio-frequenza per telecomunicazioni.
2. Si applicano le definizioni di cui alla L. 22 febbraio 2001 n° 36 e di cui al D. Lgs 1 agosto 2003 n° 259.

Art. 3 - Criteri di localizzazione

1. L'installazione e l'attivazione di stazioni a radio-frequenza per telecomunicazioni sono libere nell'intero territorio comunale, tenendo conto delle seguenti indicazioni che saranno oggetto di aggiornamento annuale con approvazione della Giunta Comunale.

2. Le aree di attenzione includono

- a) le zone del territorio comunale presidiate dai coni visuali individuati nel PAT, i siti e gli edifici caratterizzati da particolare rilevanza archeologica, storica, artistica, architettonica e le altre aree di particolare valenza ambientale e paesaggistica secondo le indicazioni del PAT e del PI (pertinenze scoperte da tutelare, contesti figurativi dei complessi monumentali);
- b) gli spazi di territorio denominati "corridoi ecologici" della Rete Natura 2000 posti lungo i torrenti Astico e Posina per una fascia della larghezza di m 20,00 misurata dall'argine del torrente verso l'esterno.

In tali aree è esclusa l'installazione di nuovi impianti, salvo deroga motivata dalla necessità dell'installazione ai fini della copertura del servizio pubblico di telefonia e dall'impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione;

3. L'amministrazione comunale:

- si riserva di individuare sul territorio comunale i siti di proprietà pubblica per l'installazione preferenziale di nuove antenne ed eventuali delocalizzazioni, ferma restando la possibilità di realizzare l'impianto o le delocalizzazioni su proprietà private, rispondendo a criteri di ottimizzazione della diffusione del servizio;
- intende favorire l'installazione delle nuove attivazioni preferenzialmente su aree o siti già interessati dalla presenza di impianti tecnologici (tralicci, impianti di depurazione, altre stazioni radio base/cubicazione ...), comunque fino ad un massimo di tre antenne per impianto.

Art. 4 - Piano di sviluppo delle reti dei Gestori

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale delle stazioni a radio-frequenza per telecomunicazioni nel territorio comunale, ogni Gestore interessato presenta al Comune il proprio piano di sviluppo delle reti, da realizzare nell'anno solare successivo, secondo quanto indicato all'art. 48 del PAT.
2. Tale piano di sviluppo delle reti deve essere rispondente al Programma Territoriale delle installazioni radio-base per la telefonia mobile approvato annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 5 - Approvazione del "Programma territoriale delle installazioni radio base per la telefonia mobile ed il digitale terrestre"

1. Il "Programma territoriale delle installazioni radio base per la telefonia mobile ed il digitale terrestre" viene approvato dalla Giunta Comunale entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno in corso, ferma restando la possibilità di approvare più "Programmi" nel corso dell'anno, ogniqualvolta ne ricorra il caso (ad es. per aggiornamenti conseguenti all'apertura di nuove emittenti di onde elettromagnetiche).
2. Al fine di stabilire le modalità per l'elaborazione e la successiva approvazione del suddetto "Programma territoriale", la Giunta Comunale, con proprio provvedimento, istituisce le "Linee guida per la definizione della procedura tecnico - amministrativa finalizzata all'elaborazione ed all'approvazione del programma territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile ed il digitale terrestre"sviluppando quanto indicato all'art. 48 del PAT.
3. La versione definitiva dell'annuale "Programma territoriale" potrà essere preventivamente illustrata alla Commissione Consiliare competente, e ai Capigruppo consiliari.
4. L'intero iter di approvazione dell'annuale "Programma territoriale" deve essere ispirato a criteri di massima trasparenza, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini adeguate all'importanza strategica del documento.
5. Nell'ambito delle normali funzioni di controllo e monitoraggio del territorio, verrà fornito un resoconto annuale, alla cittadinanza ed al Consiglio comunale, della situazione inerente la materia relativa alla presente "Disciplina", nelle forme e con le modalità ritenute più adeguate.

Art. 6 - Provvedimento autorizzatorio

1. L'installazione, la modifica e l'adeguamento delle stazioni a radio-frequenza per telecomunicazioni, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, sono subordinati al rilascio del provvedimento autorizzatorio di cui all'art. 87 D. Lgs 259/03.
2. Le relative domande devono essere corredate del parere favorevole dell'ARPAV.
3. Nello svolgimento dell'istruttoria, l'ufficio verifica la conformità dell'intervento alle disposizioni del D. Lgs 259/03, alla presente "Disciplina" e al "Programma territoriale delle installazioni radio base per la telefonia mobile ed il digitale terrestre".
4. Sono fatti salvi gli eventuali atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla salute e al patrimonio storico-artistico.

Art. 7 - Divieti e deroghe

1. Non può essere autorizzata l'installazione di impianti in siti ed aree non previsti nel "Programma territoriale delle installazioni radio base per la telefonia mobile ed il digitale terrestre", salvo la comprovata esigenza di copertura del servizio intervenuta successivamente alla data di presentazione del piano di sviluppo delle reti.

Art. 8 – Attivazione ed esercizio dell'impianto

1. Il Gestore è tenuto a comunicare l'inizio dei lavori entro il termine di 6 giorni dal loro effettivo inizio.
2. Il Gestore è tenuto a presentare al Comune la dichiarazione di fine lavori.
3. L'attivazione dell'impianto deve essere comunicata dal Gestore contestualmente sia all'ARPAV che al Comune.

Art. 9 - Accordi con i Gestori

1. La sottoscrizione da parte del Gestore del "Programma territoriale delle installazioni radio base per la telefonia mobile ed il digitale terrestre" sostanzia accordo ai sensi dell'art. 86 comma 2 D. Lgs 259/03.

Art. 10 - Norma transitoria

1. Sono fatti salvi ai sensi dell'art. 86 comma 2 D. Lgs 259/03 gli accordi e i protocolli d'intesa conclusi dal Comune con i Gestori per il primo accordo.
2. Successivamente all'entrata in vigore della presente "Disciplina", il Comune invita i Gestori a presentare entro un congruo termine, comunque non superiore ai novanta giorni, i propri piani di sviluppo delle reti ai sensi dell'art. 4 e avvia l'iter di approvazione del "Programma territoriale delle installazioni radio base per la telefonia mobile ed il digitale terrestre".